

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (GUIDA SCUOLABUS) DELLE SCUOLE DEI COMUNI DELL'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI.

Art. 1 – OGGETTO E FINANZIAMENTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) del territorio dei comuni facenti parte dell'unione collinare.

Sono incluse nel periodo di affidamento del servizio del presente appalto eventuali uscite di istruzione di tutte le scuole del territorio dell'unione collinare.

Sono escluse dal presente servizio le visite didattiche non preventivamente approvate dagli Istituti Comprensivi del territorio dell'unione collinare.

Il presente servizio è finanziato interamente con risorse proprie di bilancio dell'Unione Collinare.

Art. 2 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore presunto per l'espletamento del servizio dal 01/10/2018 al 21/12/2018, comprendente tutti i servizi ed oneri indicati nel presente capitolato ammonta a €. 3.240,00 oltre eventuali tasse di legge.

Il costo orario a base d'asta desunto dalle tabelle allegate al Contratto Nazionale di Categoria, pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per Autisti scuolabus Categoria B - Livello B3 e comprensivo di tutti gli oneri risulta pari a € 15,00 I.V.A. ed eventuali tasse di legge escluse.

Tale importo rappresenta l'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta. Oneri per la sicurezza € 0,00.

Il contratto sarà stipulato e contabilizzato a CORPO.

Il corrispettivo orario è fisso ed invariabile per tutto il periodo dell'appalto.

Il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante stessa.

L'appaltatore di tale attività autorizza fin d'ora l'effettuazione dei detti controlli.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 3 – DURATA, OPZIONI E RINNOVI

Il servizio ha durata trimestrale con la decorrenza presumibilmente dal 01/10/2018 al 21/12/2018.

Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso.

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo/proroga, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi. La richiesta di rinnovo/proroga del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima del termine finale originario.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli dei calendari di ciascun anno scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dalle autorità scolastiche e/o dall'Amministrazione richiedente.

Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il servizio è soggetto alla seguente normativa:

1. D.Lgs. 50 del 16/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e s.m.i. ed altre disposizioni di legge nazionali e regionali in materia;
2. Codice della Strada;
3. Deliberazione Giunta dell'Unione Collinare;
4. Determinazioni del responsabile del servizio;
5. Presente capitolato, richiesta d'offerta;
6. Regolamento Regionale n. 6 del 22 dicembre 2014 "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente";
7. Legge n.241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
8. Le normative e regolamenti vigenti in materia e/o che eventualmente entreranno in vigore durante il rapporto contrattuale;
9. Tutte le indicazioni del bando di gara, disciplinare di gara e del presente capitolato, nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE, DESTINATARI DEL SERVIZIO, MODALITA' DI ESECUZIONE.

Luogo principale di esecuzione dei servizi è il territorio dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni coprendo anche eventuali comuni contermini da cui provengono gli alunni richiedenti il servizio (es. Terruggia, ecc...), oltre alle visite d'istruzione e alle visite guidate per le quali il territorio si estende anche a quello di altri comuni.

I percorsi verranno comunicati in funzione delle adesioni a tale Servizio; resta inteso che potranno subire modifiche in base alle esigenze delle scuole e dell'utenza, come meglio specificato negli articoli successivi.

Il servizio seguirà il calendario di attività di ciascun anno scolastico e grado di istruzione e dovrà essere effettuato solo nei giorni di apertura delle scuole (dal lunedì al venerdì).

E' inteso che gli itinerari varieranno in base alle indicazioni fornite dagli Istituti Comprensivi Scolastici, alle esigenze dell'utenza ed agli iscritti alle scuole.

Gli itinerari, gli orari e le fermate verranno stabiliti dall'Unione e saranno comunicati, prima dell'inizio del servizio, all'appaltatore che si impegna ad adottarli senza riserva alcuna.

Gli itinerari e le corse potranno comunque essere modificati in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Scuola dell'Unione Collinare, mentre le modifiche, eventualmente proposte dall'appaltatore, dovranno essere approvate ed autorizzate dall'Unione Collinare.

La ditta aggiudicataria, a partire dal 15/09/2018, dovrà rendersi disponibile a provare i percorsi e le fermate secondo gli itinerari forniti come sopra individuati, nello stato accettato ed approvato in sede di gara.

Parimenti, per tutta la durata dell'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad espletare detta procedura prima dell'inizio di ogni anno scolastico, al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio.

Il servizio comprende inoltre le visite di istruzione programmate per gli alunni di tutte le scuole del territorio collinare di cui all'articolo 1.

Il servizio di trasporto ha come destinatari i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Rosignano Monferrato e Cella Monte per i quali venga presentata apposita richiesta da parte dei genitori o di altri soggetti legalmente autorizzati.

Il servizio di trasporto potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa domanda e che avranno provveduto al pagamento della retta annuale del servizio.

L'esecuzione del servizio consiste nel trasporto casa-scuola degli utenti mediante il prelievo presso i punti di raccolta assegnati e agli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza e viceversa al ritorno.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa rispetto a quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'esercente la potestà genitoriale.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria:

- con n. 2 scuolabus di proprietà del comune di Rosignano Monferrato in comodato gratuito all'Unione;
- con personale della ditta aggiudicataria dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la conduzione di scuolabus.

Art. 6 - ITINERARI DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRAGITTI

Il servizio di trasporto scolastico interessa indicativamente gli alunni iscritti e frequentanti i seguenti plessi scolastici:

Scuola dell'infanzia	Via Matilde Francia – Cella Monte
Scuola primaria	Via Roma n°1 – Rosignano Monferrato
Scuola secondaria di primo grado	Fraz. San Martino – Rosignano Monferrato

Il servizio dovrà essere effettuato sulla base di n. 2 itinerari/tragitti di massima giornalieri. Indicativamente il chilometraggio giornaliero è quantificabile in km. 90 a scuolabus escluse le visite d'istruzione.

Per gli alunni residenti in luoghi particolarmente isolati, la raccolta avviene nel punto indicato dall'Unione Collinare, e nel rispetto delle norme del codice della strada, essendo a carico della famiglia ogni responsabilità inerente l'attesa dello scuolabus e il ritorno a casa dopo la discesa dal medesimo.

In ogni caso gli autisti non potranno consentire agli alunni della scuola di scendere dallo scuolabus se non in presenza di un genitore e di persona delegata dalla famiglia.

- Altre prescrizioni a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato al rispetto del tragitto e degli orari d'arrivo e ritiro dalla scuola.

Qualora la scuola, per motivi didattici o ricreativi, fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, l'appaltatore deve comunque garantire l'arrivo ed il ritiro dalla scuola negli orari che verranno comunicati allo stesso dall'Ufficio dell'Unione con congruo preavviso.

Il trasporto dovrà comunque essere garantito, anche in occasione di maltempo o ad altre cause o circostanze, anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause imprevedibili ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati.

L'appaltatore è pertanto tenuto a svolgere il servizio, attenendosi alle modalità contrattuali ed alle istruzioni impartite dall'Ufficio dell'Unione Collinare.

- Visite d'istruzione

Si precisa che indicativamente le visite d'istruzione richieste all'appaltatore avvengono nell'ambito della fascia oraria che consente di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico in entrata ed uscita dalla scuola, pertanto, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle anzidette fasce orarie, il personale autista per tutto il periodo richiesto.

Art. 7 – AUTOMEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore avrà piena disponibilità dei mezzi, per l'esercizio regolare del servizio.

L'appaltatore dovrà assicurarsi che tutti gli automezzi siano mantenuti in possesso delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente (cassetta pronto soccorso, estintori ecc...), dovrà segnalare all'Unione eventuali anomalie, malfunzionamenti ecc... e dovrà rendersi disponibile a contattare le eventuali officine per le riparazioni che dovessero rendersi necessarie.

L'Unione Collinare si ritiene sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità e di trasporto delle persone.

Gli automezzi, sia all'interno che all'esterno, dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza, sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria sia che per quanto riguarda la pulizia e l'ordine.

Per quanto riguarda gli automezzi concessi in comodato d'uso gratuito all'Unione, la Ditta dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione, alla esecuzione della fornitura del carburante necessari per il corretto espletamento del servizio.

Art. 8 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Le spese di gestione degli autoveicoli, incluse le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per il carburante, la mano d'opera, la pulizia e l'igienizzazione degli automezzi e tutti gli altri oneri, necessari per il corretto espletamento del servizio, saranno a carico dell'Unione ma sarà cura dell'appaltatore evidenziare le necessità all'Ufficio dell'Unione.

Per quanto riguarda il pagamento della RCAuto e del bollo provvederà l'Unione/ i Comuni proprietari dei mezzi.

La ditta deve comunicare immediatamente, telefonicamente e per iscritto, all'Ufficio dell'Unione e alla Dirigenza Scolastica ogni incidente o inconveniente accaduto al mezzo e agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare: infortuni e simili di qualunque entità, anche quando non si sia verificato alcun danno.

La ditta risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni.

In caso di incidente o sinistro causato o subito dai mezzi concessi in comodato all'Unione, essendo il mezzo di proprietà dell'Unione, il Comune/Unione intestatario dell'assicurazione RC AUTO provvederà a curare la trasmissione della documentazione alla Compagnia assicuratrice, ma resta inteso che ogni danno non liquidato dall'assicurazione, è a carico della Ditta.

Pertanto, in caso di incidente o sinistro causato o subito sui mezzi concessi in uso, il comodatario ha l'obbligo, in qualità di custode di:

- informare tempestivamente l'Unione, trasmettendo ad esso, entro 24 ore, tutta la documentazione necessaria;

- fornire al Responsabile del Settore tutta la documentazione necessaria, che, in linea di massima, è la seguente:

- a) atto di constatazione amichevole debitamente compilato e sottoscritto tra le parti coinvolte nel sinistro, oppure, in assenza dello stesso perché una delle parti si è rifiutata alla sottoscrizione o non è stato possibile redigerlo, apposita relazione del conducente in cui verrà indicata la targa del mezzo, i propri dati ed attesterà le dinamiche del sinistro, debitamente sottoscritta e con allegata copia della carta di identità del dichiarante. In tale ultimo caso, è necessario, qualora vi fossero testimoni, anche le dichiarazioni di conferma della dinamica redatta e sottoscritta dal testimone, con allegata copia della carta di identità dello stesso;

- b) fotografie dell'incidente e fotografie del danno;

- c) preventivo di spesa per la riparazione da parte di autofficina;

d) dati e recapito telefonico della persona che potrà essere contattata e che metterà a disposizione il mezzo qualora il perito mandato dall'assicurazione venga a visionarlo.
- chiamare le forze di polizia (polizia locale o carabinieri) qualora non si possa addivenire a constatazione amichevole tra le parti e pretendere la stesura di apposito verbale da consegnare al Unione.

Art. 9 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di cui al presente appalto con personale proprio ed è tenuta ad utilizzare tutto il personale necessario per un corretto svolgimento del servizio stesso.

Gli autisti, per la particolarità del servizio di trasporto scolastico, devono essere scelti sulla base di adeguate attitudini relazionali.

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di regolare patente di guida categoria D e CQC, prescritte dalle vigenti disposizioni, inoltre non dovranno avere precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, la posizione assicurativa di ogni singolo dipendente che sarà destinato al servizio oggetto del presente appalto, trasmettendo per ciascuno di essi le generalità e copia della patente e del CQC.

Ogni sostituzione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Scuola del Unione Collinare, trasmettendo altresì la relativa documentazione riguardante il nuovo conducente.

Il personale dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti (vista la particolare età degli stessi) e delle famiglie, verso il pubblico, verso le autorità e nei confronti del personale dell'Unione Collinare.

Si pretende, inoltre, l'uso di un linguaggio appropriato, corretto ed educato, adatto cioè a rapportarsi con gli utenti e, più in generale, con altri referenti.

La Ditta ha la responsabilità civile e penale dei bambini che trasporta e non può anticipare l'orario di consegna dei bambini alle famiglie, fatti salvi i casi di guasti imprevisti al mezzo.

Gli autisti hanno l'obbligo di riferire eventuali problemi emersi nel corso del tragitto, cosicché la ditta possa concordare con l'Ufficio Scuola dell'Unione Collinare l'atteggiamento da tenere nei confronti delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con le stesse.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio. E' fatto divieto assoluto di fumare sugli automezzi.

All'appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità delle presenze degli autisti sui mezzi, per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore si impegna, su segnalazione dell'Ufficio Scuola del Unione Collinare, a sostituire il personale che non osservasse un contegno adeguato o fosse trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole.

Si impegna altresì a provvedere alla sostituzione del personale che commetta scorrettezze nell'espletamento del servizio. Non sono ammesse, per nessun motivo, interruzioni del servizio.

IL PERSONALE DEVE ESSERE DOTATO DI CELLULARE E DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE TELEFONICAMENTE DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 18.30 DI OGNI GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SERVIZIO

Il presente servizio è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato d'oneri, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Unione Collinare potrà sostituirsi senza formalità di sorta, in caso di urgenza, all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. . Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il complesso del servizio deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la partecipazione solo per parti del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale del servizio proposta.

Art. 11 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO ENORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di settore: Autisti Scuolabus (Categoria B – B3).

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare il personale impiegato, ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.

La ditta appaltatrice è obbligata ad osservare i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria dei lavoratori del settore specifico ed a farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge, nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La ditta appaltatrice è obbligata ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell'offerta, nel luogo in cui si svolge il servizio.

La ditta appaltatrice è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, della struttura e dimensione della ditta e da ogni qualificazione giuridica, economica e sociale.

La ditta appaltatrice è responsabile verso l'Unione collinare dell'osservanza delle suddette norme.

La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.P.R. n. 81/2008 e s.m.i..

Tra l'Unione Collinare ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Art. 12 – RESPONSABILE REFERENTE DELL'APPALTO

Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, la ditta nominerà un Responsabile Referente del contratto, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ufficio del Unione Collinare all'inizio del contratto.

Detto Referente dovrà essere reperibile telefonicamente per necessità di servizio; egli avrà il compito di mantenere i rapporti con il Unione, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso dovessero insorgere dei problemi sul servizio di trasporto scolastico. Il Responsabile Unico del procedimento dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni è il Responsabile del Servizio, Sig.a Stefania Raso.

Art. 13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il domicilio appositamente indicato in sede di gara, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

L'Unione Collinare non riconoscerà alcun compenso alla ditta appaltatrice per il tragitto dal deposito al luogo di inizio del servizio.

Art. 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL UNIONE COLLINARE VIGNE E VINI

Nella gestione del servizio oggetto del presente appalto restano a carico dell'Unione e quindi dei Comuni facenti parte dell'unione sede di scuole:

- a) raccolta iscrizioni dai comuni sede di istituzioni scolastiche e formazione e trasmissione dell'elenco degli alunni iscritti (compresi gli eventuali aggiornamenti) alla ditta aggiudicataria;
- b) l'emissione e la riscossione della tariffa all'utenza, compresa l'adozione di provvedimenti in caso di mancato versamento delle quote dovute o in caso di comportamento non rispettoso degli orari, delle fermate o delle norme comportamentali;
- c) il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice anche ai sensi dei Regolamenti comunali sul servizio di trasporto scolastico;

A prescindere dalla vigilanza e custodia da garantire agli alunni durante l'effettuazione del trasporto, così come dettagliato nei precedenti articoli, all'Unione compete la vigilanza sulla generale erogazione del servizio di trasporto, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità. Detta forma di vigilanza sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa, a mezzo degli uffici di vigilanza e dell'Ufficio Funzione Scolastica del Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni e dall'Amministrazione stessa nella persona del Presidente.

Art. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA

Nell'effettuazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

- tutte le indicazioni del bando di gara, disciplinare di gara e del presente capitolato, nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e serietà nel contegno del conducente verso il pubblico, gli utenti e le autorità;
- assicurare agli utenti un tempo di permanenza ragionevole sugli automezzi durante il trasporto dai punti di raccolta/fermate a scuola e viceversa, nel rispetto del Codice della Strada, prevedendo un'organizzazione adeguata del servizio con più viaggi o più mezzi all'interno delle fasce orarie indicate, senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante;
- assicurare che gli utenti arrivino presso le rispettive scuole in tempo utile per l'inizio delle lezioni e che alla fine delle lezioni possano disporre prontamente del mezzo per il ritorno;
- effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio solo ed esclusivamente per gli alunni regolarmente iscritti al servizio, in base all'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico conservato presso l'Ufficio dell'Unione che sarà comunicato alla ditta appaltante prima dell'inizio di ogni

anno scolastico. Non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, ad eccezione delle persone incaricate dall'Unione Collinare;

- adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'unione alla ditta appaltante. Sarà, inoltre, tenuta ad effettuare eventuali variazioni di percorso, di orario, in corso d'anno, qualora vengano presentate richieste di servizio da parte di nuovi utenti, e solamente su precise disposizioni dell'Ufficio Scuola dell'unione collinare;
- segnalare all'Ufficio Scuola dell'Unione ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti, o terzi;
- riscontrare in maniera scritta non oltre 2 giorni dalla richieste dell'Ufficio Scuola dell'Unione collinare ogni rilevante circostanza relativa al servizio compresi: segnalazioni, richieste e/o lamentele avanzate dalle famiglie, dalle scuole o terzi;
- al fine di dirimere eventuali controversie con gli utenti, dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Scuola dell'Unione Collinare preposto alla gestione del servizio di trasporto scolastico;
- garantire la continuità del servizio risolvendo ogni circostanza o fatto che dovesse intralciare il regolare svolgimento dello stesso, sollevando il Unione da responsabilità o maggiori spese;
- comunicare tempestivamente all'Unione Collinare, per l'opportuna autorizzazione, eventuali variazioni di percorso e/o orario imputabili a circostanze eccezionali.

Art. 16 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di trasporto, sia per quanto riguarda l'incolumità e la sicurezza delle persone trasportate, sia per gli eventuali danni a terzi.

L'Unione Collinare si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni derivanti a terzi in dipendenza dell'espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice.

La ditta risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Unione Collinare, salvo gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte delle società assicurative.

Per l'addetto al servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa.

Dovrà altresì contrarre congrua polizza infortuni del conducente.

Copia delle polizze dovranno essere presentate all'Ufficio Scuola dell'Unione Collinare entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere stipulato.

L'appaltatore dovrà inoltre contrarre polizza assicurativa R.C.T. per rischi inerenti alla propria attività e polizza assicurativa R.C.O. con adeguati massimali.

L'appaltatore dovrà, inoltre, presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O.

Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Stazione Appaltante.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l'appaltatore manleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 17 – GARANZIE RICHIESTE

L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione definitiva fissata nella misura prevista dal D.Lgs n. 50/2016, dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente CSA, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore stesso. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla riduzione della garanzia per gli operatori economici certificati secondo le norme europee.

E' stabilito che prima della stipula del contratto il gestore deve costituire, a sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, la cauzione definitiva tramite una polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali. L'Unione può altresì rivalersi sulla cauzione nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 19.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salvo per l'Unione Collinare l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Unione Collinare avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le notizie relative ai servizi oggetto del presente capitolato di cui il personale dell'aggiudicataria verrà a conoscenza in relazione agli utenti del servizio ed agli impegni contrattuali, non debbono in alcun modo essere comunicati a terzi, né possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente atto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Unione il nominativo di un responsabile della privacy.

Art. 19 – CONTROLLI E VERIFICHE, CONTESTAZIONI ED ESECUZIONI D'UFFICIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo dell'Ufficio Scuola e della Polizia Locale del Unione Collinare, ispezioni e controlli per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto alunni e per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato d'onori e dalle altre norme regolatrici in materia.

L'Unione farà pervenire all'appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.

Qualora gli stessi avvengano in contraddittorio, l'Unione comunica, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

L'appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi mossi entro 5 giorni dalla data di comunicazione.

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, l'Unione ha la facoltà, qualora la Ditta appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Unione stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Ditta appaltatrice maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per l'Unione, qualora lo ritenga opportuno, di compensare anche parzialmente il credito relativo con qualsivoglia ragione di debito verso la Ditta appaltatrice, oppure mediante l'escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Qualora la ditta risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato, l'Unione Collinare potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Unione Collinare avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Unione Collinare.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Dopo tre inadempienze, anche non consecutive, da parte della Ditta aggiudicataria, da notificarsi per iscritto via pec o raccomandata A.R., riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, l'Unione potrà procedere, previa formale contestazione scritta non seguita da regolarizzazione entro termine, alla risoluzione del contratto, trattenendo a titolo di risarcimento danni il deposito cauzionale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra formalità.

L'Unione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto in danno della Ditta appaltatrice, oltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi:

- 1) Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- 2) Deficienza o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate abbiano compromesso il servizio stesso anche in una sola occasione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- 3) Inottemperanza successiva alla diffida ad adempiere;
- 4) Arbitrario abbandono del servizio da parte della Ditta appaltatrice, anche in una sola occasione;
- 5) Disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo;
- 6) Cessione in subappalto totale o parziale del contratto ad altri, senza esplicita preventiva autorizzazione scritta dell'Unione;
- 7) Situazione di fallimento della Ditta appaltatrice;
- 8) Cessione a terzi, senza consenso dell'Unione, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto;
- 9) Situazione di frode o stato di insolvenza;
- 10) Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- 11) Situazione di altri inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- 12) Violazione delle normative relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, anche in una sola occasione, accertata dagli organi preposti al controllo ed indipendentemente dall'esito del successivo procedimento amministrativo e/o giudiziario;
- 13) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta;

- 14) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali, e ritardi nel pagamento degli stipendi al personale;
- 15) revoca delle prescritte licenze, autorizzazioni, licenze e concessioni da norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- 16) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- 17) per comportamento scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- 18) violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Unione Collinare da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- 19) per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Unione Collinare;
- 20) Modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in comodato d'uso gratuito in senso peggiorativo in termini di vetustà.

La Ditta appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo per la risoluzione contrattuale conseguente al verificarsi anche di una sola delle situazioni sopra riportate. Per la risoluzione del contratto si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di QUINDICI GIORNI mediante lettera raccomandata A.R. o Pec. In tale evenienza l'Unione incamera la cauzione prestata in base alla gravità dei danni subiti, anche in via presuntiva, fatto salvo il diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla menzionata garanzia.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia a ciò, l'Unione Collinare potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per prestazioni già eseguite, ovvero sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente contratto dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Qualora nascano vertenze tra l'Unione e la Ditta appaltatrice del servizio, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica – nessuna esclusa), il responsabile dell'Unione formulerà entro trenta giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Ditta appaltatrice dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante e dalla Ditta appaltatrice.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Vercelli. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21 – PENALITA' E DANNI CAUSATI DALLA DITTA APPALTATRICE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato ed è responsabile del corretto andamento del servizio.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali il Responsabile del Servizio dell'Unione Collinare si riserva di applicare le seguenti penalità a seconda della gravità dell'inadempienza ed alla eventuale recidività:

INADEMPIENZA PENALITA' RECIDIVA

Mancato svolgimento del servizio €. 500,00 €. 800,00

Mancato rispetto degli adempimenti previsti nel piano di manutenzione degli automezzi e nella pulizia, utilizzo di automezzi e personale non idonei per la normativa vigente €.400,00
€. 600,00

Comportamenti non adeguatamente rispettosi dell'utenza (quali ad es. fumare sugli scuolabus), variazioni di percorso non autorizzate, diniego a presentarsi Unione per comunicazioni di servizio € . 300,00 € .500,00

Comportamenti che espongono al pericolo gli utenti € . 500,00 € .800,00

Ritardi nello svolgimento del servizio senza giustificato motivo € . 300,00 € . 400,00

Per qualsiasi altra inadempienza non prevista e non rientrante nell'elenco sopra riportato l'Unione si riserva la facoltà di valutare la stessa in corso di espletamento del servizio e applicare una penale da 50 Euro a 500 Euro a infrazione e a propria discrezione in proporzione all'entità del disservizio arrecato.

L'importo delle penali verrà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati, ovvero L'unione potrà escutere parzialmente o totalmente la cauzione definitiva prestata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo pec o raccomandata A.R. assegnando all'appaltatore un termine di cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento delle suddette controdeduzioni il Unione adotterà le determinazioni di propria competenza dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo pec o raccomandata A.R.

Si precisa che a seguito dell'applicazione di tre penali per la stessa motivazione l'Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'Unione e l'incameramento della cauzione definitiva.

L'Unione Collinare, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Tutti gli eventuali danni provocati dall'appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico, sono a totale carico dello stesso.

Per i danni provocati dagli utenti l'appaltatore potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione all'Ufficio Scuola dell'Unione Collinare.

Art. 22 – DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per il servizio in oggetto, definito in sede di aggiudicazione, verrà effettuato a seguito di ricevimento della fattura presentazione di regolari fatture, mensili.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell'unione collinare, salvo diverse disposizioni di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta aggiudicataria in sede di stipula del contratto previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio (DURC).

Si precisa in merito a quanto sopra che ai sensi e per gli effetti dell'art .16-bis della Legge 28/01/2009 n. 2 l'Unione ha l'obbligo di acquisire direttamente dagli enti abilitati al rilascio il D.U.R.C - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nelle ipotesi di ottenimento da parte dell'unione di Durc che segnali una inadempienza contributiva il Unione stesso tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (art. 4 comma 2 DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i).

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddeati, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni al Unione, né avrà titolo di risarcimento di danno, né ad alcuna altra pretesa.

Art. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. nei rapporti verso l'unione.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di riferimento.

La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Unione sia passivi verso gli operatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Unione e dagli altri soggetti, il codice identificativo di gara.

Art. 24 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il servizio non può assolutamente essere ceduto a pena di nullità, secondo le disposizioni del D.Lgs 50/2016. La Ditta appaltatrice non potrà subappaltare o concedere in cottimo i servizi indicati in offerta.

ART. 25 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" e s.m.i., dal D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto negli atti di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONE SCOLASTICA

(Arch. Stefania Raso)

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)